

Start up innovative: è iniziata la campagna di accertamenti



Giorgio INFRANCA *

Pietro SEMERARO **

Matteo ZOLLO ***

Tra le contestazioni fiscali attualmente più frequenti si annoverano anche quelle fondate sul disconoscimento delle agevolazioni relative agli investimenti effettuati in start up innovative. Con il presente contributo, dopo aver richiamato l'attenzione sulle loro caratteristiche principali e sui benefici fiscali riconosciuti agli investitori, si tenterà di delineare il contorno delle più frequenti contestazioni tributarie attualmente elevate, dando conto dei principali orientamenti giurisprudenziali sinora formati in materia.

1

Inquadramento normativo e requisiti

La figura delle *start up* innovative è stata introdotta nel nostro ordinamento dal DL 18.10.2012 n. 179, entrato in vigore il 20 ottobre 2012, ma la relativa disciplina è stata modificata a più riprese.

La finalità del legislatore era quella di favorire la creazione di nuove **società dedite ad attività di carattere innovativo** (da qui "*start up* innovative") per rafforzare lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, soprattutto giovanile, tramite l'introduzione di

una **serie di deroghe al diritto societario e di agevolazioni fiscali per gli investitori**¹.

In base alla normativa attualmente in vigore (artt. 25-32 del DL 179/2012), la *start up* innovativa viene definita come una società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano o una *Societas Europaea*, non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possieda i seguenti **requisiti** (art. 25 comma 2 lett. da a-bis) a g) del DL 179/2012)²:

- deve essere qualificata come microimpresa o piccola-medio impresa (PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6/05/2003 della Commissione³;

* *Avvocato Tributarista Cassazionista, partner di Taxlit | Avvocati Tributaristi*

** *Avvocato Tributarista, partner di Taxlit | Avvocati Tributaristi*

*** *Avvocato Tributarista, collaboratore di Taxlit | Avvocati Tributaristi*

1 Nella Relazione illustrativa al DL 179/2012 si legge testualmente "*La creazione di un ecosistema favorevole alle start-up innovative rappresenta per la prima volta un preciso strumento di politica economica teso a favorire la crescita, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l'attrazione di talenti e capitali dall'estero, e a rendere più dinamico il tessuto produttivo e tutta la società italiana, promuovendo una cultura del merito e dell'assunzione di rischio*".

2 Si precisa che la lett. a) della normativa originaria prevedeva l'ulteriore requisito che la maggioranza delle quote e dei diritti di voto fossero detenuti da soci persone fisiche (modificato poi con la L. 221/2012, Allegato 1, entrata in vigore il 19.12.2012, secondo cui la maggioranza delle quote e dei voti da parte delle persone fisiche doveva sussistere dal momento della costituzione della società e per i successivi 24 mesi). Tale requisito è stato soppresso dall'art. 9 del DL 76/2013, entrato in vigore il 28.6.2013.

3 Tale requisito è stato introdotto dalla art. 28 della L. 193/2024, entrata in vigore il 18.12.2024. L'art. 2 della raccomandazione 2003/361/CE del 6.5.2003 della Commissione prevede "1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese

- deve essere costituita da non più di 60 mesi⁴;
 - deve essere residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea⁵;
 - a partire dal secondo anno di attività della *start up* innovativa, deve avere un valore di produzione annua non superiore a euro 5 milioni;
 - non deve distribuire utili;
 - deve avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico⁶;
 - non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d'azienda o di ramo di azienda.
- Oltre ai requisiti sopra citati, la *start up* deve possedere almeno uno tra i seguenti requisiti (cd. "**requisiti alternativi**", ex art. 25 comma 2 lett. h) n. 1, 2 e 3 del DL 179/2012):
- spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15%⁷ del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start up* innovativa (lett. h) n. 1);
 - impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale (lett. h) n. 2)⁸;
 - essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale (lett. h) n. 3).
- Per poter acquisire lo *status* di *start up* innovativa, il legale rappresentante della società deve depositare presso il Registro delle Imprese una **autocertificazione** attestante la sussistenza dei suddetti requisiti e, successivamente, compilare la domanda in formato elettronico contenente le seguenti indicazioni (art. 25 commi 8 e 12 del DL 179/2012):
- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
 - b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
 - c) oggetto sociale;
 - d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
 - e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, *holding* con autocertificazione di veridicità;
 - f) elenco delle società partecipate;
 - g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella *start up* innovativa;
 - h) esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
 - i) ultimo bilancio depositato;

e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR".

- 4 Così come modificato dall'art. 4 della L. 33/2015, entrata in vigore il 26.3.2015. Nella versione originaria della normativa tale requisito recitava "è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 48 mesi".
- 5 Così come modificato dall'art. 4 del DL 3/2015, entrato in vigore il 25.1.2015. Nella versione originaria della normativa la società doveva essere residente in Italia ed ivi avere la sede dei propri affari e interessi.
- 6 Così come modificato dalla L. 221/2012, Allegato 1. Nella versione originaria della normativa l'oggetto sociale della società (sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico) doveva essere esclusivo.
- 7 Così come modificato dall'art. 9 del DL 76/2013. Tale percentuale ammontava al 30% nella normativa originaria, ridotta poi al 20% dalla L. 221/2012, Allegato 1.
- 8 Così come modificato dall'art. 9 del DL 76/2013 il quale ha aggiunto la possibilità di impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.

j) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

A seguito della presentazione della domanda, la società è automaticamente iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese relativa alle *start up* innovative.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2-*bis* del DL 179/2012⁹, **dopo il terzo anno** è possibile mantenere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese fino al quinto anno al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

- incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo di cui all'art. 25 comma 2 lett. h) n. 1¹⁰;
- stipulazione di un contratto di sperimentazione con una P.A.;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o dell'occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
- costituzione di riserva patrimoniale superiore a euro 50.000,00 tramite finanziamento o aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione che non superi quella di minoranza di un investitore terzo professionale, o un *equity crowdfunding* e, contestualmente, incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo di cui all'art. 25 comma 2 lett. h) n. 1;
- ottenimento di un brevetto.

In casi particolari è altresì prevista la possibilità di aumentare la permanenza di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese¹¹ ma, come specificato all'art. 25 comma 2-*quater* del DL 179/2012, **dopo il quinto anno di**

iscrizione l'investitore in *start up* non ha più diritto alle agevolazioni fiscali di cui si riferirà nel prosieguo del presente articolo.

In ogni caso, ai fini del mantenimento nella sezione speciale del Registro delle imprese, l'art. 25 comma 15 del DL 179/2012 precisa che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il **rappresentante legale** della *start up* innovativa **attesta il mantenimento del possesso dei requisiti** di cui comma 2 e **deposita la relativa attestazione presso il Registro delle imprese**.

2

Agevolazioni fiscali per gli investitori

Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo delle *start up* innovative, il legislatore ha introdotto due importanti tipologie di agevolazioni fiscali per coloro che investono in questo tipo di società sia direttamente che indirettamente, ovvero tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start up* innovative. In primo luogo, l'art. 29 del DL 179/2012 prevede:

- per le **persone fisiche una detrazione ai fini IRPEF del 30%** della somma investita nel capitale sociale di *start up* innovative, purché l'investimento massimo detraibile in ciascun periodo d'imposta non ecceda l'importo di 1 milione di euro¹² e la partecipazione venga mantenuta per almeno tre

9 I co. 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 25 del DL 179/2012 sono stati introdotti dall'art. 28 della L. 193/2024.

10 L'art. 25, co. 2 lett. h) n. 1 del DL 179/2012 prevede che le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start up* innovativa.

11 L'art. 25 co. 2-*ter* del DL 179/2012 recita testualmente "Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di «scale-up», ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti: a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione; b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo".

12 Per il 2013, 2014, 2015 e 2016, la detrazione IRPEF ammontava al 19% della somma investita e l'importo detraibile in ciascun periodo d'imposta non doveva eccedere euro 500.000,00.

anni¹³, a pena di decadenza (art. 29 commi 1, 3 e 3-bis del DL 179/2012)¹⁴;

- per le **società**, diverse dalle *start up* innovative, **una deduzione ai fini IRES pari al 30%**¹⁵ della somma investita nel capitale sociale di *start up* innovative, purchè l'investimento massimo deducibile in ciascun periodo d'imposta non ecceda l'importo di euro 1,8 milioni e la partecipazione venga mantenuta per almeno tre anni, a pena di decadenza (art. 29 commi 4 e 7 del DL 179/2012).

Tale agevolazione fiscale si applica fino al quinto anno di iscrizione della *start up* nella sezione speciale del Registro delle imprese, con la precisazione che è **causa di esclusione** delle agevolazioni l'ottenimento di una partecipazione qualificata superiore al 25% delle quote o dei diritti di *governance* o la circostanza che il contribuente sia fornitore, diretto o indiretto, di servizi alla *start up* per un fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile¹⁶.

Come specificato dall'art. 4 comma 7 del DM 7.5.2019, in vigore dal 20.7.2019, **l'ammon-tare complessivo dei conferimenti agevolati** per ogni singola *start up* innovativa non può superare 15 milioni di euro considerato l'intero periodo in cui la società beneficia del regime *start up* innovativa.

In alternativa al regime ordinario, l'art. 29-bis del DL 179/2012¹⁷ (**regime cd. "de minimis"**) prevede che dall'anno d'imposta 2020 le **persone fisiche** possano operare una detrazione ai fini IRPEF pari al 50%, percentuale innalzata poi al **65%** a decorrere dal 1.1.2025¹⁸, della somma investita nel capitale sociale di *start*

up innovative, purchè l'investimento massimo detraibile in ciascun periodo d'imposta non ecceda l'importo di euro 100.000,00 e la partecipazione venga mantenuta per almeno tre anni. Tale detrazione si applica fino al terzo anno di iscrizione della *start up* nella sezione speciale del Registro delle imprese e anche in questo caso sussiste la causa di esclusione in caso di ottenimento di partecipazione qualificata superiore al 25% delle quote o dei diritti di *governance* o la circostanza che il contribuente sia fornitore, diretto o indiretto, di servizi alla *start up* per un fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile.

Se l'investitore ha fatto conferimenti nei tre anni di agevolazione "*de minimis*" superiori a euro 300.000,00, sulla parte eccedente tale limite, in ciascun periodo d'imposta, può detrarre il 30% di detta eccedenza.

Inoltre, per gli investimenti effettuati dal 2024, è consentito utilizzare l'eccedenza della detrazione rispetto all'imposta lorda sotto forma di credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o compensarla tramite F24¹⁹.

Si fa, infine, presente che sono previste **ulteriori agevolazioni fiscali** per gli investitori in *start up* innovative quali:

- **l'esenzione fiscale e contributiva** per le prestazioni lavorative **remunerate** tramite assegnazione di **strumenti finanziari** (art. 27 del DL 179/2012)²⁰;
- **l'esenzione** per le persone fisiche **del cd. capital gain** ovvero le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in *start up*

13 Così come modificato dall'art. 1 della L. 232/2016, entrata in vigore l'1.1.2017. La versione precedente della normativa limitava il tempo dell'investimento a 2 anni.

14 Ai sensi dell'art. 29 co. 2 del DL 179/2012, l'ammontare non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione ai fini IRPEF fino al terzo periodo d'imposta successivo.

15 Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, la deduzione era pari al 20% della somma investita nel capitale sociale di *start up* innovative.

16 Tale causa di esclusione è prevista dall'art. 29 co. 7-bis del DL 179/2012, introdotto dall'art. 31 della L. 193/2024, in vigore dal 18.12.2024.

17 Articolo introdotto dall'art. 38 co. 7 del DL. 34/2020, in vigore dal 19.5.2020, poi modificato dall'art. 31 della L. 193/2024.

18 Tale percentuale è stata innalzata dall'art. 31 della L. 193/2024.

19 Tale possibilità è stata introdotta dall'art. 2 della L. 162/2024, in vigore dal 22.11.2024.

20 L'art. 4 co. 8 del DM 7.5.2019 prevede che "*Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*".

innovative (art. 14 del DL 73/2021);

- **il credito d'imposta** per le *start up* innovative costituite dal 1.1.2020 che investano in attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la **sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici** (art. 7-*quater* del DL 34/2023).

Per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale ordinaria (art. 29 del DL 179/2012), sono stati introdotti i Decreti attuativi del DL 179/2012 i quali disciplinano i requisiti, **la documentazione necessaria e le cause di decadenza** dalle stesse²¹.

Partendo dalle condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, il Decreto attuativo attualmente vigente, ovvero il DM 7.5.2019, all'art. 5 prevede che i soggetti interessati devono ricevere e conservare:

- certificazione emessa dalla *start up* innovativa attestante il mancato superamento del limite di cui all'art. 4 comma 7²², ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro 60 giorni dal conferimento;
- copia del *business plan* della *start up* innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

In caso di investimento indiretto per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in *start up* innovative, il possesso del requisito della prevalenza e l'entità dell'investimento agevolabile, su richiesta dell'investitore, è certificato direttamente da detti organismi/società, entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in

cui l'investimento viene effettuato.

Inoltre, il sopracitato Decreto attuativo prevede che **si decade se entro 3 anni dall'investimento** avvenga:

- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso (inclusi gli atti di costituzione o trasferimento di diritti reali e i conferimenti) delle partecipazioni in *start up* innovative;
- la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle quote delle *start up* innovative o delle altre società che investono prevalentemente in *start up* innovative;
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita da parte della *start up* innovativa di uno dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 2 del DL 179/2012.

Il Decreto, tuttavia, specifica che non sono cause di decadenza:

- i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie;
- la perdita dei requisiti da parte della *start up* innovativa previsti dall'art. 25 comma 2 del DL 179/2012 dovuta alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione, al superamento della soglia di valore della produzione annua di euro 5 milioni, alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione o all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa.

Quanto al **regime "de minimis"** (art. 29-*bis* del DL 179/2012), per poter usufruire delle relative agevolazioni fiscali l'art. 5 del DM 28.12.2020, in vigore dal 2.3.2021, prescrive la presentazione di apposita istanza da parte della *start up* contenente gli elementi identificativi della società e del soggetto investitore, l'ammontare dell'investimento nonché l'ammontare della detrazione che l'investitore intende richiedere²³.

21 Nell'ordine, è stato introdotto prima il DM 30.1.2014, poi il DM 25.2.2016 e, infine, il DM 7.5.2019, attualmente vigente.

22 Vale a dire il limite massimo di 15 milioni di euro di conferimenti agevolati per ogni singola *start up* innovativa.

23 Il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale "*de minimis*" è soggetto ad accertamento da parte della Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello sviluppo economico che notifica gli esiti sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore ed invia periodicamente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale, con relativo importo.

Ai sensi dell'art. 6 del DM 28.12.2020, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione fiscale, l'investitore deve ricevere e conservare dichiarazione da parte del legale rappresentante della *start up*, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti l'importo dell'investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l'importo della detrazione fruibile. Quanto alle cause di decadenza dall'agevolazione fiscale del regime "*de minimis*", di cui all'art. 7 del DM 28.12.2020, queste sono le medesime già previste per il regime ordinario.

3

Le contestazioni più frequenti

Dal momento che l'investimento in *start up* innovative determina un significativo vantaggio fiscale, negli ultimi anni l'Amministrazione finanziaria ha iniziato a vagliare la legittimità delle detrazioni o deduzioni fruite dagli investitori. Di seguito procederemo ad analizzare, senza alcuna pretesa di completezza, le principali contestazioni mosse dall'Agenzia delle Entrate in questo ambito.

LE CONTESTAZIONI "FORMALI"

Una prima categoria di contestazioni ha natura essenzialmente formale, riguardando il **rispetto dei requisiti documentali** previsti dalla normativa per il riconoscimento delle agevolazioni. A tal riguardo, occorre rammentare che se-

condo la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. 11.6.2014 n. 16, par. 6.6), è necessario che il *business plan* redatto dalla *start up* innovativa, ai sensi dell'art. 5 del DM 7.5.2019, contenga una chiara e specifica indicazione dell'*exit strategy* dall'investimento, "*al fine di garantire all'investitore, già al momento dell'acquisto della partecipazione azionaria, una pianificazione della fase finale dell'operazione*". Sul punto, tuttavia, occorre segnalare che né la normativa primaria né i decreti attuativi citano la mancanza di *exit strategy* all'interno del *business plan* quale causa di decadenza dall'agevolazione fiscale. Proprio per tal ragione, la giurisprudenza di merito ad oggi prevalente ha **escluso che la mancanza della cd. *exit strategy* all'interno del *business plan* determini la ripresa a tassazione della detrazione/deduzione maturata dall'investitore²⁴**. Un'altra contestazione di natura sostanzialmente formale riguarda la **prova dell'avvenuto versamento dei conferimenti nonché l'attestazione circa il mantenimento della partecipazione nella *start up* innovativa per almeno 3 anni**. Con riferimento ad entrambe le fattispecie, è già intervenuta giurisprudenza a precisare come assolvere l'onere probatorio, ovvero:

- quanto alla prova dell'avvenuto versamento, i giudici hanno ritenuto sufficiente l'allegazione dei bonifici e la relativa contabilizzazione da parte della *start up*²⁵;
- quanto all'attestazione del mantenimento della partecipazione per 3 anni, i giudici hanno ritenuto adeguato l'estratto delle

24 In questo senso, si segnala C.G.T. I Milano 10.10.2024 n. 3965/19/24, in *Sistema Integrato Eutekne*, secondo cui: "Il Decreto nulla stabilisce con riferimento alla c.d. *exit strategy* da inserire all'interno del *Business Plan*. [...] Se ne ricava, pertanto, che l'unica previsione nella quale si parla di *exit strategy* è costituita dalla detta circolare. Ci si deve pertanto interrogare sulla valenza normativa della stessa, considerato che, come precisato dalla Suprema Corte: «La circolare con la quale l'Agenzia delle entrate interpreta una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente (oltre che per gli uffici, per la stessa autorità che l'ha emanata e per il giudice); conseguentemente, la circolare non è impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva, e sussiste il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ad essa» (Cass. S.U., Sentenza n. 23031 del 02/11/2007; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6699 del 21/03/2014). [...] Le circolari, in quanto tali, non costituiscono un atto generale di imposizione, e non possono essere impuginate dinanzi innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva; le stesse, inoltre non possono altresì introdurre una previsione ostativa al riconoscimento di un beneficio fiscale in aggiunta alle disposizioni già dettate dalla legge. Da ultimo, si rileva che, in ogni caso, la circolare invocata dall'ufficio non prevede una sanzione per la ipotesi di inosservanza. Ad abundantiam, si osserva che la parte, in quanto socio, è ben a conoscenza delle strategie di uscita dalla società". In senso conforme si veda anche C.G.T. I Bologna 8.11.2024 n. 569/3/24, *ivi*.

25 Cfr. C.G.T. I Bologna n. 569/3/24 cit. "Nel caso di specie, non vi è contestazione sul fatto che il ricorrente fosse in possesso della predetta documentazione necessaria per usufruire dell'agevolazione fiscale, documentazione inoltrata all'Agenzia una volta

partecipazioni richiesto alla Camera di Commercio²⁶.

cio, prevista dal Decreto interministeriale del 7/05/2019 al comma 3 lettera d) art. 2²⁸.

LA PRE-POSSIDENZA DI PARTECIPAZIONI

Ulteriore contestazione ha riguardato il caso di un **investimento operato da un soggetto che già deteneva quote della start up**. In questo caso l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto violato il disposto dell'art. 2 comma 3 lett. d) del DM 7.5.2019, secondo cui le agevolazioni non spettano *"ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell'investimento"*²⁷.

In tal caso, i **giudici tributari hanno condiviso il disconoscimento dell'Ufficio** affermando che *"dai dati presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, si è rilevato il possesso da parte sua di quote di partecipazione della stessa start up in data precedente all'investimento del 2019, configurandosi per questo la causa di esclusione dal benefi-*

GLI INVESTIMENTI INDIRETTI

Altro filone di contestazioni concerne gli investimenti indiretti, ovvero gli **investimenti effettuati per il tramite di società/organismi di investimento collettivo che, a loro volta, investono in start up innovative**.

Sovente l'Agenzia ha **contestato l'assenza di coincidenza tra anno del conferimento da parte dell'investitore e l'anno di effettivo investimento da parte della società/organismo di investimento** nella start up innovativa. Sul punto, gli uffici ritengono che non possa riconoscersi la detrazione per un conferimento avvenuto l'anno prima dell'investimento realizzato dal veicolo, ritenendo ostativa la lettera dell'art. 3 comma 3 del DM 7.5.2019, che imporrebbe la coincidenza temporale tra i due momenti²⁹. Al contrario, **la giurisprudenza di merito finora espressasi sul punto ha riconosciuto**

avviato il controllo ex art. 36 ter DPR 602/73 e riprodotta in questa sede; parimenti è documentato l'effettivo versamento a mezzo bonifico della somma di € 300.000,00 e la contabilizzazione della stessa da parte della società beneficiaria Società_2".

26 C.G.T. I Milano 7.8.2024 n. 3429/16/24, in Sistema Integrato Eutekne: "La contribuente ha fornito le seguenti prove all'Agenzia delle Entrate circa la spettanza della detrazione ovvero: - certificazione rilasciata dalla start up attestante i requisiti; - copia del piano di investimento (business plan) della Start up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della sua attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti e Sal tecnico; - «Estratto delle partecipazioni» richiesto alla Camera di Commercio dal quale si evince che la quota di partecipazione al capitale della Sig.ra Ricorrente_1 non si è ridotta nel triennio, anzi è aumentata (Allegato D) [...] È poi pur vero che se la ricorrente avesse effettivamente ceduto delle quote, questa operazione sarebbe stata agevolmente rilevabile dall'Agenzia delle Entrate, in quanto tutti gli atti di cessione quote sono soggetti alla registrazione in Agenzia delle Entrate, prova non fornita dall'Agenzia stessa; in conclusione la stessa non aveva, pertanto, alcuna ulteriore modalità per dimostrare la mancata cessione delle quote, se non quella di produrre una visura camerale e quanto già ampiamente prodotto a dimostrazione della fondatezza delle proprie eccezioni".

27 Fatto salvo il caso degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal § 6 dell'art. 21 del Regolamento UE 651/2014.

28 C.G.T. I Milano 15.10.2024 n. 4026/19/24, in Sistema Integrato Eutekne. In senso conforme C.G.T. I Roma 27.9.2024 n. 11811/36/24, ivi, secondo cui "Inoltre, come rammenta l'Agenzia, sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che non sono «investitori privati indipendenti» ossia coloro che già possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa (art. 2 co. 3 lett. d del Decreto). Tali soggetti, tuttavia, sono ammessi all'agevolazione se effettuano «investimenti ulteriori» per i quali sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 21, par. 6, del Regolamento UE 651/2014 ossia: - l'importo totale degli investimenti non supera i 15 milioni di euro; 6 - la possibilità di investimenti ulteriori è prevista dal piano aziendale iniziale; - l'impresa destinataria dell'investimento non è «collegata» a un'altra impresa, diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che effettua l'investimento, a meno che non conservi i requisiti di Pmi innovativa. Nel caso di specie, è stato verificato che il ricorrente ha una indipendenza finanziaria rispetto alla società conferitaria, ma non può essere considerato indipendente nei termini di legge che interessano tale fattispecie, atteso che è il fondatore della società ed è sempre stato socio della stessa (al 100% fino al 12/01/2016 e al 50% successivamente)".

29 "I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile; gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote".

l'agevolabilità dell'operazione, precisando che dal tenore letterale della norma **non risulta necessaria alcuna "contemporaneità"** fra il conferimento nel veicolo e il successivo investimento di quest'ultimo nelle *start up*, dovendosi esclusivamente considerare il momento di sottoscrizione delle quote³⁰.

GLI INVESTIMENTI ANTICIPATI RISPETTO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE START UP

Ulteriore contestazione emersa nella prassi ha riguardato il caso di **investimenti effettuati in società in un momento antecedente alla formale iscrizione della stessa nella sezione speciale del Registro delle imprese**; circostanza che gli uffici ritengono condizione essenziale

per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali. In proposito, **la giurisprudenza di merito appare divisa** in quanto un orientamento ha condiviso la tesi dell'Agenzia delle Entrate³¹, mentre un secondo filone ha ritenuto che, al ricorrere dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la mancata iscrizione alla sezione speciale al momento di effettuazione dell'investimento non infici l'agevolazione fiscale³².

L'IMPIEGO "RETRIBUITO" DEI SOCI-AMMINISTRATORI

Infine, un'ulteriore contestazione che emerge dalla prassi applicativa riguarda l'asserito mancato rispetto del requisito "alternativo" di cui all'art. 25 comma 2 lett. h) n. 2 del DL 179/2012, relativo all'impiego di **lavoratori**

30 C.G.T. I Milano 25.10.2024 n. 4192/19/24, in *Sistema Integrato Eutekne*: "La questione è chiara, si tratta, infatti, di verificare se sia concedibile la detrazione per investimento effettuato in una start up innovativa tramite società veicolo, nel caso in cui l'esborso sia stato effettuato in un anno e l'investimento della società veicolo sia poi effettuato l'anno successivo. Si ritiene condivisibile la risposta espressamente resa dal Mise al ricorrente, che si riporta. «Gentile, comprendendo a pieno i suoi dubbi e le criticità interpretative da lei esposte, si deve comunque far presente che non risulta chiara l'origine delle sue perplessità. La norma correttamente richiamata, ossia l'art. 3, comma 3 del decreto 7 maggio 2019, per quanto riguarda gli investimenti indiretti, cita testualmente che "[...] gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote". Nella formulazione della norma riportata non si fa mai riferimento alla "coincidenza tra il periodo di imposta in cui sono effettuati i conferimenti dagli investitori presso la società veicolo e i conferimenti effettuati da quest'ultima nelle start-up e PMI innovative target" come da lei ipotizzato. Al contrario, viene stabilita la data di sottoscrizione delle quote come data in cui rilevano gli investimenti al fine della fruizione del beneficio fiscale. Ciò detto – nella speranza di non aver male interpretato quanto da lei sollevato – rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento». La Corte non può che riportarsi a detto condivisibile e chiaro orientamento, posto che nella normativa non viene in alcun modo previsto debba esservi coincidenza fra il momento dell'investimento, inteso come esborso sostenuto dall'investitore e confluenza dei detti capitali nella start up; la norma parla infatti, di sottoscrizione delle quote, la quale rileva al momento dell'investimento operato".

31 "Con sentenza n. 2/23 la Corte di G.T. di primo grado di Alessandria ha ritenuto che l'iscrizione nel Registro delle imprese rappresenta una condizione necessaria per consentire l'applicazione della disciplina agevolata. A tale valutazione si adegua questo Collegio, affermando che il Contribuente non poteva beneficiare dell'agevolazione fiscale invocata mancando l'iscrizione della Start Up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese, in quanto l'iscrizione è avvenuta solo in data 9 marzo 2017 mentre il finanziamento per aumento di capitale è stato operato dal contribuente in data anteriore, e precisamente il 20 novembre 2015. La start-up innovativa, per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dalla legge, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese, tenuto presso le Camere del Commercio, ex art. 2188 c.c. Ed è pacifico che l'iscrizione dell'atto costitutivo delle società di capitali e delle sue modifiche ha efficacia costitutiva, dal momento che l'ente acquisisce personalità giuridica solo con l'iscrizione del relativo atto costitutivo nel registro delle imprese. Pertanto solo l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese certifica e rende opponibile al Fisco lo status di start-up. Detta formalità è l'unico strumento idoneo a fornire a soggetti terzi le informazioni in merito alla qualifica di start-up. Ed il requisito dell'iscrizione vale anche per il riconoscimento delle agevolazioni relative agli investimenti. Poiché il finanziamento è stato erogato in periodo di molto antecedente all'iscrizione societaria, non spettano le agevolazioni di legge" (C.G.T. I Milano 26.9.2024 n. 3752/17/24, in *Sistema Integrato Eutekne*).

32 "20. La tesi del contribuente, condivisa dal giudice a quo, si fonda, in buona sostanza, sulla formulazione dell'art. 29, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 179/2012, nonché sull'art. 5, co. 1, del decreto interministeriale del 25 febbraio 2016, che, in applicazione del co. 8 del citato art. 29, prevede le condizioni che gli investitori debbono rispettare, per avere la spettanza delle agevolazioni di legge. 21. In base alle prospettazioni dell'appellato, l'iscrizione delle start-up innovative nell'apposita sezione riservata del Registro delle imprese, avvenuta nel corso del 2017, non precluderebbe, comunque, la maturazione delle agevolazioni, se ed in quanto sussistano le relative condizioni di legge per fruirne. 22. Quanto, poi, al secondo mezzo proposto dall'Ufficio, esso muove da una costruzione in termini radicalmente differenti del requisito dell'iscrizione dell'impresa: esso, infatti, viene identificato come costitutivo dell'effetto, con il corollario che la sua assenza, per l'anno 2016, sarebbe ostativa al godimento dei benefici fiscali in oggetto" (C.G.T. II Lombardia 27.5.2024 n. 1548/19/24, in *Sistema Integrato Eutekne*; in senso conforme vedi C.G.T. I Milano 14.4.2023 n. 1348/19/23, ivi).

altamente qualificati in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, in caso di socio-amministratore "impiegato" in azienda. In proposito, occorre rammentare che il Ministero dello Sviluppo economico (MISE), con riferimento alla figura del **socio-amministratore**, ha precisato che l'impiego può sì avvenire a qualunque titolo (ovvero sia in forma di lavoro dipendente che parasubordinato) a patto però che il socio-amministratore **sia effettivamente impiegato in azienda**, non potendosi limitare il rapporto alla mera copertura della carica sociale³³.

Tale interpretazione è stata integrata dall'Agenzia delle Entrate che, con la ris. 14.10.2014 n. 87, ha precisato che l'impiego del socio-amministratore, per poter rispettare il requisito "alternativo" di cui all'art. 25 comma 2 lett. h) n. 2 del DL 179/2012, **debba necessariamente essere "retribuito"**³⁴.

In assenza di specifica "retribuzione", l'Agenzia delle Entrate sta procedendo a contestare le agevolazioni fruite dagli investitori.

L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, quantomeno a parere di chi scrive, appare poco condivisibile in quanto non tiene conto della circostanza che le *start up* innovative, in quanto appunto "*start up*", spesso iniziano la propria attività in assenza di fondi sufficienti per assicurare una retribuzione ai fondatori, i quali investono nel progetto, oltre ai propri denari, anche il proprio tempo, per cui è fisiologicamente impossibile che queste società, almeno nei primi periodi, generino dei flussi di cassa attivi idonei a retribuire finanziaria-

mente l'impiego dei soci-amministratori.

4

Conclusioni

In conclusione, la disciplina delle *start up* innovative e, in particolare, le significative agevolazioni fiscali connesse agli investimenti in esse realizzati, hanno senz'altro destato particolare attenzione fra gli operatori; a fronte di una certa vivacità nell'applicazione della disciplina, l'Agenzia delle Entrate ha dunque comprensibilmente iniziato a vagliare la correttezza dei comportamenti dei contribuenti. Non è possibile escludere, infatti, che stante la significatività dell'agevolazione fiscale, siano sussistiti abusi della disciplina che possono aver condotto ad indebiti vantaggi fiscali a cui l'Agenzia delle Entrate sta tentando di porre rimedio³⁵.

Come spesso accade, però, le legittime azioni di recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria, quando si trasformano in ampie campagne "a tappeto" (si pensi, ad esempio, al caso dei crediti Ricerca & Sviluppo), rischiano di attrarre nella rete dei controlli e delle contestazioni anche casi e fattispecie perfettamente lecite e legittime. La vera sfida, dunque, sarà quella di riuscire a distinguere le ipotesi di effettivo abuso, evitando contestazioni di natura meramente formale o, addirittura, contrarie alla natura stessa dello strumento, come nel caso della richiesta di impiego "retribuito" ai soci-amministratori.

33 Cfr. parere Min. Sviluppo Economico 22.8.2014 n. 147538: "La norma consente, in armonia con l'attuale disciplina giuslavoristica, che l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque «a qualunque titolo». Sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore. Tuttavia la locuzione «collaboratore a qualsiasi titolo» non può scindersi dall'altra «impiego». Pertanto se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o «a qualunque titolo»), nulla osta a che risulti verificata la previsione del comma 2, lett. h), n. 2, sopra richiamata. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l'amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata". Cfr. anche parere Min. Sviluppo Economico 4.9.2015 n. 155486.

34 Si legge nella suddetta risoluzione "soci-lavoratori o comunque aventi un impiego RETRIBUITO nella società «a qualunque titolo», diverso da quello organico. Diversamente, qualora i soci avessero l'amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la condizione relativa «all'impiego» nella società non risulterebbe verificata".

35 Si pensi al caso di possibili operazioni "circolari" in cui un investitore effettui un massiccio investimento in una *start up* innovativa dotata di tutti i requisiti formali, ma che resti sostanzialmente inattiva e che dopo un certo numero di anni venga liquidata, con restituzione del conferimento iniziale al socio.